



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 05/02/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2022 - CONFERMA ALIQUOTE E DELLA FASCIA DI ESENZIONE - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **duemilaventidue** addì **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell'8/6/2011 veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. aumentando l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,4 % e confermando la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 11/03/2021 veniva determinata per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale IRPEF dello 0,4% e la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino a euro 15.000,00, confermando quindi la stessa aliquota di prelievo e la stessa soglia d'esenzione stabilite per gli esercizi dal 2011 al 2020;

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione 2022-2024 degli enti locali al 31/03/2022;

Preso atto che la Legge di Bilancio per il 2022 (L.234/2021), relativamente ai commi in cui non veniva riproposto il blocco agli aumenti alle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, non ha modificato quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018);

Visto l'intervento di modifica dell'Irpef inserito nella legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 2-3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234) che consiste in un'ampia revisione dell'imposta che tocca sia le aliquote marginali legali sia gli scaglioni, nonché le detrazioni per tipo di reddito e il differimento dei termini per i comuni per modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale;

Valutate le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2022 - 2024 e valutato di confermare le aliquote vigenti nell'esercizio 2021;

Ritenuto quindi di confermare anche per l'esercizio 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fissata nella misura dello 0,4% e di confermare l'esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2022 - 2024;

Dato atto che le aliquote proposte con il presente provvedimento sono coerenti con gli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione 2022 – 2024 contenuti D.U.P. 2022 – 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18/10/2021;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018);
- la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020);
- la legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021);
- il regolamento generale delle entrate dell'Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 72 del 31/7/2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario – Tributi – controllo di gestione e società partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare l'indirizzo di confermare per l'esercizio 2022 l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef fissata nella misura dello 0,4% e di confermare altresì l'esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- 3) di dare atto che nessuna modifica viene apportata al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Irpef approvato con D.C.C. n. 44 del 08/06/2011;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)